




Comune di Filettino

(Provincia di Frosinone)



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADIZIONALE I.R.P.E.F.

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento	6	Rinvio dinamico
2	Determinazione dell'aliquota	7	Tutela dei dati personali
3	Esenzione	8	Rinvio ad altre disposizioni
4	Disciplina della riscossione	9	Entrata in vigore
5	Pubblicità del regolamento e degli atti		

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n° 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, il comune di FILETTINO, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,4 (zerovirgolaquattro) punti percentuali.

Art. 3

Esenzione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28/09/1998, n° 360, inserito nell'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006, n° 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

Numero componenti il nucleo familiare	Soglia di esenzione (Reddito Imponibile)	Annotazioni
1	Nessuna	
2	Nessuna	
3	Nessuna	
4	Nessuna	
5	Nessuna	
6 o più	Nessuna	

Art. 4

Disciplina della riscossione

In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11/02/2005, n° 15 è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6

Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7

Tutela dei dati personali

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196, recante: “ *Codice in materia di protezione dei dati personali* “.

Art. 8

Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 004 del 27 febbraio 2007

Filettino li 10/08/2010



L'IMPIEGATO INCARICATO
(Fernando Olini)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Fernando Olini", written over the printed name.